

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2999

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2004

—————

Delega al Governo in materia di sostegno alla produzione musicale, nonché modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di prestazioni musicali dal vivo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'espressione musicale in Italia è un'attività fondamentale per la fascia adolescenziale e giovanile. L'attuale normativa di legge riguardante le esibizioni dal vivo e le produzioni musicali appare inadeguata ad assicurare un adeguato sviluppo del settore. Dopo la convenzione tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e l'Ente nazionale di presidenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), del 10 ottobre 2000, per la riscossione dei contributi previdenziali durante gli spettacoli, tutti gli operatori del settore sono in fermento. La convenzione in oggetto, legalmente e giuridicamente ineccepibile, ha semplicemente comportato un sensibile aumento della burocrazia a carico di organizzatori e gestori di locali; una diminuzione nelle retribuzioni ai musicisti dilettanti e semiprofessionisti; una preoccupante diminuzione degli spettacoli.

Tutto ciò è preoccupante e molto negativo, in quanto sta provocando una netta flessione di tutte le attività legate allo

spettacolo. Tanto da far ritenere che l'attuale legislazione in materia di spettacolo penalizzi fortemente l'attività dilettantistica e semiprofessionale, danneggiando la creatività giovanile, limitando gli spazi e le possibilità di libera espressione artistica e culturale.

Appare dunque opportuno riflettere, come richiesto dai giovani musicisti, su un intervento per modificare in modo sostanziale il trattamento di tutte quelle forme artistiche e culturali, che in Italia sono la netta maggioranza, che non hanno o non hanno ancora implicazioni professionali definitive. Il presente disegno di legge si prefigge anche un recupero del sommerso e della varie forme di illegalità nel panorama della musica dal vivo in Italia; il sostegno e promozione della musica giovanile, emergente e con obiettivi di professionalità; l'avvio della riforma dell'intervento di due enti pubblici (la SIAE e l'ENPALS) la cui legislazione è ferma al 1947 e la cui gestione appare talvolta inadeguata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega legislativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a sostenere la produzione musicale e la musica dal vivo, ad incentivare l'attività dei giovani musicisti, dilettanti e con obiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti fonografici dal 20 per cento al 4 per cento e sui concerti ad ingresso gratuito dal 20 per cento al 10 per cento;

b) istituire un *bonus* sui proventi per i diritti d'autore della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per gli autori e compositori al di sotto dei trentacinque anni;

c) istituire incentivi e sgravi fiscali in merito alle aliquote IVA ed ai diritti d'autore alle stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione, almeno nella misura del 50 per cento sul totale delle trasmissioni;

d) istituire un fondo con dotazione iniziale di venticinque milioni di euro per il finanziamento agevolato di progetti destinati alla promozione e al sostegno di giovani compositori o gruppi musicali, anche mediante borse di studio;

e) riconoscere autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore della SIAE;

f) istituire incentivi per concerti di gruppi musicali e teatrali emergenti, non professionisti, con un limite annuo di 5.164,57 euro per ogni artista;

g) riordinare le modalità di iscrizione all'ENPALS dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

h) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

i) adottare direttive per una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione dei proventi della SIAE;

l) modificare l'imposta sui pubblici intrattenimenti con incentivi alla musica dal vivo.

Art. 2.

(Musica dal vivo)

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo proporzionalmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero ed al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

